

**Riforma Cartabia del processo civile.**

**SCHEMA delle principali novità in tema di negoziazione assistita nel d.lvo 149/2022**

di **Giulio SPINA\***

Di seguito si riportano le **principali novità di interesse pratico** delle **modifiche apportate all'istituto della [negoziiazione assistita](#)** (di cui decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) ad opera del **[d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)**<sup>1</sup> (c.d. riforma [Cartabia](#)), art. 9.

- Trasformazione della locuzione “procedura di negoziazione assistita **da uno o più avvocati**” in procedura di “negoziiazione assistita da avvocati”.
- “Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del **modello elaborato dal Consiglio nazionale forense...**” (art. 2, comma 7bis).
- Negoziazione assistita in **modalita' telematica** (art. 2bis)<sup>2</sup>.

---

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17.10.2022 - Suppl. Ordinario n. 38.

<sup>2</sup> «Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica). -1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione

- Negoziazione assistita nelle **controversie di lavoro**, che non costituisce condizione di procedibilità della domanda (art. 2ter)<sup>3</sup>.
- Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un **terzo a rendere dichiarazioni**; la relativa verbalizzazione può essere **prodotta in giudizio** ed è valutata ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c. e il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone (art. 4bis).
- Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere **dichiarazioni confessorie**; il relativo documento fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in presenza dell'avvocato e può essere **prodotto in giudizio** (ha l'efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall'art. 2735 c.c.) (art. 4ter).
- Disposizioni sul **patrocinio a spese dello Stato** nella negoziazione assistita (art. 11bis e ss.).

---

dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis. 4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

<sup>3</sup> Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro). - 1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» e) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato; f) all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole «ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96» sono inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»;